SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA --

(N. 861-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteni) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 maggio 1973

modificato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1973 (V. Stampato n. 2176)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 1973

Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 29.500.000 annue, per il triennio 1972-74, a favore dell'Alto Commissariato delle Nazoni Unite per i rifugiati (UNHCR).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.